

STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ORESTE MORCAVALLO

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma

Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950

Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950

E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it

pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

Ricorso per revocazione ex art. 106 cpa e 395 cpc

Per la Prof.ssa Fiumara Rosaria (C.F.: FMRRSR80H60L452W), rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dall'Avv. Oreste Morcavallo (c.f. MRCRST49D19D086G) e dall'Avv. Luigi Pitaro (c.f. PTRLGU64A23D086C), presso lo studio legale Morcavallo, in Roma, Via Arno, n. 6, elettivamente domiciliate, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 o all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo@pecstudio.it – avvluigipitaro@pec.giuffre.it;

Contro il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.;

Contro l'Ufficio Scolastico per la Sardegna, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore

e nei confronti di: Teresa Somma, Domenico Licastro, Filomena Sorbino, Antonio Bonetto, Lucia Pizzabelli, Mauro Pennesi, Rosalba Salvi, Antonella Turco, Stefano Armani, Benedetta Baiocco, Marco Rigotti, Giuseppe Salvatore Barnaba, Gennaro Cavallo, Giuseppe Cosentino, Grazia Barilla', Arcangela Bisceglia, Vincenzo Nunzio Scalcione, Adriana Silvana Minella, Marisa Zucco

Oggetto: per la revocazione della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9217/2022, pubblicata il 27.10.2022 e non notificata, resa sull'appello n. 863/2022 proposto da Fiumara Rosaria avverso la Sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 505/2022, di rigetto dell'appello. Onde ottenerne l'accoglimento, con la riforma della sentenza gravata ed

in sede rescissoria la riforma della Sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 505/2022. Con vittoria di spese e compensi.

FATTO

La Prof.ssa Fiumara Rosaria partecipava al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale. Le appellanti escluse dalla prova preselettiva, presentavano ricorso richiedendo misure cautelari anche monocratiche.

Il Tar Lazio rigettava l'istanza cautelare suindicata e pertanto le appellanti proponevano impugnativa al Consiglio di Stato.

In data 10.12.2018 otteneva decreto cautelare di accoglimento n. 5998/2018, con cui Codesto Ecc. mo Consiglio di Stato le ammetteva alla prova scritta che in data 13.12.2018 sosteneva e superava. Detto decreto veniva confermato con successiva Ordinanza cautelare n. 6293/2018.

In data 27.03.2019 con DDG N. 395 veniva inserita nell'elenco di coloro che avevano superato la prova scritta; successivamente sosteneva la prova orale, superandola con la votazione di 78/100.

Il M.I. con Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, approvava la graduatoria generale di merito in cui, tuttavia, le appellanti veniva inserita con riserva al posto n. 2853, senza essere dichiarata vincitrice.

Il citato Decreto, pertanto, disattendeva l'Ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato che, “visto il pregiudizio grave e irreparabile”, aveva confermato il decreto cautelare reso nei confronti delle appellanti, le quali avevano superato le prove concorsuali, sia scritte che orali.

Con Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si rettificava la graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali, ma sostanzialmente si confermava, con riserva, la posizione dell'appellante al posto n. 2854.

Pertanto neanche con questo decreto veniva tenuta in considerazione l'Ordinanza n. 6293/2018 della VI sezione del Consiglio di Stato che, visto “il pregiudizio grave e irreparabile”, aveva confermato il decreto cautelare reso nei confronti dell'appellante che aveva superato le prove concorsuali.

Con Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si segnalava che l'odierna appellante incluse con riserva nella graduatoria sarebbero state assegnate all'U.S.R., ma non assunte.

Con ordinanza n. 5581/2021 a seguito del ricorso ex art. 59 cpa veniva disposta l'assunzione della Prof. Fiumara Rosaria con contratto redatto dall'USR Sardegna in data 12/10/2021.

Successivamente il Ministero dell'Istruzione, rispettivamente con decreto n. 15728 del 18.07.2021, decretava l'avvenuto superamento del periodo di formazione e di prova e confermavano l'appellante nelle funzioni di Dirigente Scolastico; In data 01/09/2022 la Prof. Fiumara

veniva trasferita in Calabria presso l'Istituto IC Ricadi (VV), senza che venisse apposta la clausola risolutiva del contratto.

Epperò il TAR Lazio, sez. III bis, con Sentenza n. 505/2022 dichiarava, per quanto di interesse, in parte inammissibile, in parte improcedibile ed in parte infondato il ricorso principale, ed improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Avverso detta sentenza veniva proposto appello che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 9217/2022 respingeva.

Dacchè si propone ricorso per revocazione per i seguenti motivi di:

DIRITTO

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395, N. 5 CPC – ERRORE REVOCATORIO PER CONTRASTO TRA GIUDICATI DELLO STESSO CONSIGLIO DI STATO –

La sentenza va riformata, ai punti 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. laddove ritiene che l'appello presentato da Fiumara sia infondato considerando non applicabile il principio dell'assorbimento.

In estrema sintesi la Sentenza sostiene l'inapplicabilità al caso di specie ritenendo che il principio dell'assorbimento riguardi solo gli esami di abilitazione e non i concorsi e che la tutela cautelare concessa e consistita nell'ammissione alla prova scritta, nonostante il superamento della stessa e della prova orale per merito, non possa comportare il consolidamento della posizione in graduatoria, con la relativa immissione in ruolo.

Detta tesi argomentativa si scontra con quanto sostenuto in senso diametralmente opposto dallo stesso Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 169 del 19.01.2016, in riferimento sempre a concorso a dirigente scolastico, secondo cui *“costituisce, nella specie, dato non contestato che le appellanti, a seguito dell'ammissione con riserva, ha superato le prove scritte ed orali, con conseguente “assorbimento”*

dell'esito negativo delle prove preselettive. Alla luce di quanto esposto, l'appello è fondato e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con conseguente obbligo dell'amministrazione pubblica resistente di inserire ..omissis... a pieno titolo, nella graduatoria definitiva relativa al concorso in esame” .

Negli stessi termini si è espresso sempre il Consiglio di Stato con plurime sentenze sempre di segno favorevole all'applicabilità del principio dell'assorbimento ovvero sentenze, sezioni VI e VII nn. 200/2021; 360/2021; 2036/2021; 6174/2020; 6183/2020; 6184/2020; 6185/2020; 6187/2020; 6188/2020; 1453/2022; 1455/2022, tutte coincidenti nell'affermare il consolidamento della posizione del dirigente scolastico che abbia superato la prova preselettiva per via giudiziale e poi per merito le prove scritte ed orali e risulti regolarmente immessa in ruolo.

Ed allora la decisione risulta palesemente viziata per contrasto con giudicati non tenendo in considerazione la stessa giurisprudenza del medesimo plesso giurisdizionale che proprio su identica questione si è espressa applicando il principio del consolidamento della posizione del dirigente scolastico, così confermando l'immissione in ruolo e assicurandone la permanenza in servizio.

Devesi ribadire che l'appellante ha superato con merito entrambe le prove del concorso, sia la prova scritta che la prova orale, tant'è che è stata inserita dal M.I. nella graduatoria generale di merito ed ha sottoscritto regolare contratto a tempo indeterminato superando il periodo di prova e formazione e così svolgendo l'attività di dirigente scolastico.

Devesi pure ricordare che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato prima con decreto cautelare e poi con Ordinanza cautelare ne disponeva l'ammissione alla prova scritta.

Quindi gli effetti del giudicato cautelare si limitavano a disporre solo l'ammissione alla prova scritta che l'appellante sosteneva e superava con merito. Tant'è che veniva ammessa alla prova orale, pure superata con successo.

In altri termini gli effetti della misura cautelare si esaurivano nell'ammissione alla prova scritta mentre poi le attività successive di svolgimento della prova scritta e della prova orale veniva effettuata dall'appellante con merito e dunque superata.

Lo stesso M.I. inseriva l'appellante nella graduatoria di merito e sottoscriveva il contratto di dirigente scolastico compiendo tutti gli atti, a partire dalle prove scritte e orali, atti a determinare il consolidamento della posizione dell'appellante.

Nel caso di specie trova dunque applicazione il principio dell'assorbimento, avendogli permesso l'amministrazione di partecipare alle prove concorsuali successive, che venivano superate poiché la odierna appellante, sebbene ammessa alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, ha superato la stessa prova scritta per merito ed ha così avuto accesso alla prova orale, che ha superato ancora una volta brillantemente, venendo così assunta presso la provincia e la sede di interesse.

Sicché l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito del concorso, con la sottoscrizione del contratto di lavoro comportava il consolidamento delle posizioni della Prof.sse Fiumara.

In tal senso depone anche l'evidenza normativa, di cui all'art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, erroneamente interpretata nella sentenza gravata.

Detta disposizione chiarisce come “conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se

l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali”, con ciò facendo riferimento anche espressamente al titolo per il quale concorrono i candidati e, quindi, applicabile alla appellante.

Non è sufficiente richiamare la rubrica della disposizione per limitarne il campo di applicazione dovendosi far riferimento ad un’interpretazione logico-letterale con conseguente applicazione ai concorsi pubblici e non solo alle procedure di abilitazione professionale.

Non solo. Secondo l’orientamento espresso estensivamente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato anche in tema di corsi ed esami universitari, nei casi di ammissione con riserva del candidato si ingenera una situazione di affidamento che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dall' articolo 4 del D.l. n. 115 del 2005 (Consiglio di Stato, sez. VI, 25/07/2019, n. 5263; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 01/04/2019, n. 2155). E dunque, trasponendo detto principio alla fattispecie di interesse, il completamento del percorso concorsuale e lo svolgimento concreto e positivo delle funzioni di dirigente scolastico costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, “l'applicazione del principio sancito dall'articolo 4 comma 2-bis, citato” (ibidem). Dette pronunce pertanto, non solo affermano l’applicazione estensiva del citato articolo, esaltandone il valore di principio, ma evidenziano il valore preminente del legittimo affidamento ingenerato nel candidato che non solo abbia positivamente superato gli esami, ma abbia, nella vicenda di interesse, addirittura esercitato le funzioni di dirigente scolastico.

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395 CPC
PER ERRORE DI FATTO

Secondo quanto statuito recentemente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, “L'errore di fatto revocatorio consiste ... nel c.d. abbaglio dei

sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa: la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l'applicazione dell'art. 395 c.p.c., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato” (Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2022, n.3203).

Orbene Codesto Ecc.mo Giudicante non ha correttamente esaminato l'effettiva posizione della Proff.ssa Fiumara.

Ed invero la posizione della ricorrente in revocazione poggiava non solo sul superamento delle prove di concorso e sul suo inserimento in graduatoria, divenuta ad esaurimento ma anche sulla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di dirigente scolastico, nel quale il Ministero, dopo aver decretato l'avvenuto superamento del periodo di formazione e di prova, non prevedeva alcuna clausola risolutiva concernente il giudizio (vedesi contratto del 01/09/2022 della Prof. Fiumara, con ciò comprovando il consolidamento definitivo della posizione dell'interessata). Tali circostanze dovevano quindi comportare l'accoglimento dell'appello stante il chiaro consolidamento della posizione di Fiumara.

Ed invece la sentenza perviene, in punto di mero fatto valuta la situazione peculiare della Prof.ssa Fiumara senza però trarne le giuste conclusioni in diritto. L'appellante non solo ha superato brillantemente le prove di concorso, ma anche il periodo di prova ed ha perciò sottoscritto regolare contratto individuale di lavoro con il Ministero, non

sottoposto ad alcuna condizione, ed attualmente svolge le funzioni ed i compiti di dirigente scolastico.

Ove la sentenza avesse tenuto conto di tale dato avrebbe anche dovuto conformarsi a quanto statuito in vicenda analoga: “in situazioni del genere vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale” (Corte Cost. n. 108 del 2009).

Circostanza, ritualmente dedotta e non controversa, che la Prof.ssa Fiumara svolge attualmente l'attività professionale oggetto della procedura concorsuale, con la conseguenza che essa ha interesse, alla prosecuzione di tale attività e quindi ad ottenere la conferma definitiva del suo inserimento in graduatoria, divenuta ad esaurimento ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, sulla base non solo del principio di affidamento ma anche di conservazione degli atti giuridici, che quindi consente di riconoscere un convergente interesse dell'amministrazione a confermarla nell'esercizio di funzioni già positivamente svolte senza alcuna ulteriore prova. Risulta infatti *ictu oculi* che, ove l'Ecc.mo Giudicante avesse preso atto dell'effettivo, positivo ed attuale svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico da parte delle ricorrenti, avrebbe deciso per l'accoglimento dell'appello.

/ / /

Si censura altresì la sentenza relativamente ai punti 3, 4 e 5 riguardo la natura della preselezione. Ed infatti la preselezione di che trattasi non costituisce, a mente del bando, prova concorsuale in senso proprio, essendo invece prevista nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti, altrimenti troppo elevato, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 7 del bando),

esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici per il posto da ricoprire (cfr. TAR Sardegna, n. 4825/2004, 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, 8 agosto 2003, n. 11038).

In fattispecie analoga il Consiglio di Stato (Sez. VI, 13.10.2020, n. 6174) ha ritenuto che “il D.L. n. 104/2013, conv. dalla L. n. 128/2013 non considera il test preselettivo quale “prova di legittimazione professionale ad essere ammessi al concorso”, né tanto meno idoneativa, bensì quale meccanismo di scrematura numerica di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione a quel concorso;

- con la decisiva conseguenza, provocata in primo luogo dall'intervento normativo del 2013 (successivo allo svolgimento delle prove concorsuali), di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali”. Pertanto ha predicato “la superfluità del test preselettivo, peraltro mai considerato ai fini della individuazione della professionalità dei candidati, con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal Consiglio di Stato, abbiano superato positivamente le prove scritte ed orali previste nel bando di concorso” con conseguente applicabilità dell'articolo 4 comma 2-bis, citato. Non può attribuirsi dunque alla prova preselettiva una valenza di vera e propria prova concorsuale, anche perché il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva, con la conseguenza di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali

(Consiglio di Stato, 13.10.2020, n. 6183). In particolare, all'art. 7 si legge: "1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale". Ed inoltre, all'art. 6, comma 8, si afferma che "... Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio". In disparte tali considerazioni relative alla specifica procedura, occorre anche evidenziare che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l'accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all'interessato di ottenerlo, rimuovendo l'ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l'effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice (Corte Costituzionale, 9 aprile 2009, n. 108). Ne consegue che il consolidamento della posizione dell'appellante non è da collegarsi al provvedimento cautelare ma all'accertamento amministrativo, tramite le prove concorsuali, conclusesi con esito favorevole, sicchè è sorto il diritto all'inserimento nella graduatoria di merito a pieno titolo avendo già sottoscritto contratto individuale di lavoro.

ISTANZA EX ART. 99 COD. PROC. AMM.

Il caso richiede un pronto intervento della Adunanza Plenaria al fine di dirimere il punto controverso e/o di risolvere una questione di massima e di particolare importanza e a tal fine si formula apposita istanza.

Il contrasto di giudicato è evidente tra le sentenze nn. 200/2021; 360/2021; 2036/2021; 6174/2020; 6183/2020; 6184/2020; 6185/2020;

6187/2020; 6188/2020; 1453/2022; 1455/2022, tutte coincidenti nell'affermare il consolidamento della posizione del dirigente scolastico che abbia superato la prova preselettiva per via giudiziale e poi per merito le prove scritte ed orali e risulti regolarmente immessa in ruolo e le sentenze nn. 1350/2022, 3132/2022, 6568/2022 e 6576/2022 (nelle quali si afferma che *“il superamento della prova preselettiva si configura alla stregua di indefettibile requisito di ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale”* pur riconoscendo, *Alla luce della peculiare situazione in cui versa l'appellante e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei **menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico, e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria,** appare doveroso che l'amministrazione, a fronte di una specifica istanza dell'interessata in tal senso, valuti la specifica posizione della stessa, al fine di poterne confermare l'inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso. Tale valutazione presuppone comunque che l'interessata ripeta le prove preselettive, al cui positivo superamento deve ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria”*) e la sentenza n.5535/2022 che addirittura non riconosce l'interesse a permanere in graduatoria.

Alla luce dei contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia nonché della particolare importanza della questione, quindi, si rende opportuno ed anzi necessario un definitivo chiarimento giurisprudenziale.

Sul punto, infatti, mette conto evidenziare che anche la forma di tutela inferiore accordata dalla citata decisione n. 1350/2022, in termini di “moral suasion” per l’esercizio dei poteri di autotutela da parte del Ministero resistente, appare del tutto incongrua, laddove impone la ripetizione del test preliminare senza considerare però che non è possibile oggi definirne le condizioni di superamento, non essendo previsto appunto un “punteggio minimo” quale soglia di idoneità. Né peraltro appare ragionevole disporre la postergazione nella graduatoria siccome tale soluzione si pone in insanabile contrasto con il principio meritocratico che informa le procedure di reclutamento ex art3 e 97 Cost., oltre a non essere conforme alla richiamata disciplina concorsuale, laddove appunto non prevede che il punteggio del test concorra alla formazione della graduatoria.

Si chiede pertanto a codesto On.le Consiglio di Stato di voler deferire la presente controversia all’esame dell’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm. per un inevitabile approfondimento della quaestio iuris relativa alla possibilità di ritenere consolidate le posizioni giuridiche acquisite dai candidati vincitori e/o idonei di una procedura concorsuale, sebbene ammessi con riserva per mancato superamento della prova preselettiva, qualora la graduatoria definitiva sia trasformata in graduatoria a scorrimento con conseguente incremento illimitato dei posti messi a concorso.

/ / /

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati utilmente inseriti nella graduatoria concorsuale e non costituiti nel giudizio, mediante notificazione dell’appello per pubblici proclami (già effettuata in primo grado), in via

telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del M.I. ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, stante l'elevato numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e gli indirizzi di residenza degli stessi.

/ / /

LE CONCLUSIONI

Le conclusioni sono quelle su epigrafate che qui si intendono riportate. Si conclude per l'accoglimento del ricorso per revocazione ed in sede rescissoria per l'accoglimento dell'appello, con la riforma della Sentenza gravata.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Cosenza, 23.11.2022

(Avv. Oreste Morcavallo)

(Avv. Luigi Pitaro)

RELATA DI NOTIFICA VIA PEC

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore delle appellanti, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso atto a:

- 1. Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca (già per entrambi, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore**, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde

Avv. Oreste Morcavallo

2. Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, trasmettendone copia informatica nel domicilio digitale a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **drsa@postacert.istruzione.it**, estratto dal registro pubblico PP.AA. e dal pubblico registro di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 82/2005 (www.indicepa.gov.it), secondo quanto previsto dall'art. 16-ter comma 1- ter del D.L. 179/2012, introdotto dall'art. 28 del D.L. 76/2020.

Avv. Oreste Morcavallo

3. Sigg.ri Teresa Somma, Domenico Licastro, Filomena Sorbino, Antonio Bonetto, Lucia Pizzabelli, Mauro Pennesi, Rosalba Salvi, Antonella Turco, Stefano Armani, Benedetta Baiocco, Marco Rigotti, Giuseppe Salvatore Barnaba, Grazia Barillà, Arcangela Bisceglia, Vincenzo Nunzio Scalcione, Adriana Silvana Minella, Marisa Zucco, Gennaro Cavallo e Giuseppe Cosentino, nel domicilio eletto in primo grado presso l'Avv. Domenico Naso, trasmettendone copia all'indirizzo PEC **domeniconaso@ordineavvocatiroma.org** estratto dal pubblico registro Reginde;

Avv. Oreste Morcavallo

4. Sig. Gennaro Cavallo, nel domicilio eletto in primo grado con gli Avv.ti Biancamaria Celletti e Francesco Vannicelli, trasmettendone copia agli indirizzi PEC **biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org** e **francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org** entrambi estratti dal pubblico registro Reginde;

Avv. Oreste Morcavallo

5. Sig. Giuseppe Cosentino, nel domicilio eletto in primo grado con l'Avv. Antonio Salerno trasmettendone copia all'indirizzo PEC **avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it** estratto dal pubblico registro Reginde

Avv. Oreste Morcavallo